

## GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Il giudizio di ottemperanza, nel processo tributario, è il giudizio che la parte che vi ha interesse, può instaurare - con ricorso - per far valere l'inerzia dell'Amministrazione pubblica rispetto al giudicato ad essa sfavorevole.

Il ricorso può essere presentato anche nel caso di adempimento spontaneo non conforme o parziale ed è esperibile a prescindere dal tipo di obbligo stabilito nella sentenza.

Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine prescritto dalla legge per l'adempimento dell'Amministrazione finanziaria o, se non stabilito, entro 30 giorni dalla messa in mora dell'ufficio inadempiente (atto che deve essere notificato dall'ufficiale giudiziario).

Deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione e la precisa indicazione - a pena di inammissibilità - della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza. La sentenza deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o alla copia autentica dell'eventuale atto di messa in mora (che deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario).

Il ricorso va presentato in doppio originale:

- al Presidente della Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza stessa;
- al presidente della Commissione Regionale in tutti gli altri casi.

La Commissione adotta i propri provvedimenti con sentenza. Tale sentenza può essere impugnata solo dinanzi alla Corte di Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento; per la sua attuazione il giudice può nominare un commissario *ad acta*.

Il giudizio di ottemperanza rappresenta una efficace alternativa all'esecuzione della sentenza del processo civile.

Riferimenti normativi:

Art. 70 D.Lgs. 546/1992  
C.M. 4.2.2003, n. 5

Luglio 2010